



DR n. 2730/2018
Prot. 91636 del 15.11.18

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- VISTA** la Carta europea dei ricercatori - Raccomandazione n. 2005/251/CE;
- CONSIDERATO** che le politiche di internazionalizzazione di Sapienza, anche alla luce dei criteri di valutazione previsti dal MIUR, passano attraverso un potenziamento della presenza e della attività presso Sapienza di docenti e ricercatori provenienti da istituzioni estere;
- CONSIDERATO** il Piano Integrato Sapienza 2018 ed in particolare l'obiettivo operativo 1.9 "Favorire la mobilità internazionale di docenti, anche attraverso l'elaborazione di un Regolamento di Ateneo che regoli diritti e doveri dei "visiting professor" e nel rispetto della Carta europea dei ricercatori";
- RITENUTO** opportuno adottare in materia un apposito regolamento volto a disciplinare l'attribuzione dello status e la permanenza presso Sapienza di *visiting professor* e *visiting researcher*;
- VISTA** la delibera n. 294 del 9 ottobre 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in materia di *visiting professor* e *visiting researcher*;
- VISTA** la delibera n. 384 del 23 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul Regolamento di cui sopra



DECRETA

L'emanazione del "Regolamento in materia di *visiting professor* e *visiting researcher*" allegato quale parte integrante al presente decreto.
Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile ed è acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

f.to IL RETTORE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Articolo 1 - Finalità e principi ispiratori

1. Sapienza Università di Roma (di seguito definita Sapienza), riconoscendo l'importanza della presenza di studiosi stranieri nell'Ateneo nel quadro delle attività istituzionali volte a promuovere il processo di internazionalizzazione, intende, con il presente Regolamento, assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire a tali figure, nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.
2. Il presente Regolamento disciplina la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche di Sapienza di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica, afferenti ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamati a svolgere in Sapienza attività formativa e/o attività di ricerca in qualità di *visiting*. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al *visiting* viene attribuito, durante la sua permanenza, apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno di Sapienza.
3. Al fine di valorizzare tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, Sapienza dà attuazione ai principi enunciati nella "Carta europea dei ricercatori", tra i quali:
 - libertà di ricerca scientifica;
 - rispetto dei principi etici;
 - responsabilità professionale e finanziaria;
 - impegno per la diffusione e la valorizzazione dei risultati conseguiti;
 - divieto di ogni forma di discriminazione;
 - garanzia di un ambiente di ricerca stimolante;
 - riconoscimento del valore della mobilità geografica e disciplinare;
 - adozione di sistemi di valutazione indipendenti e trasparenti.



Articolo 2 – Definizioni

1. Per **visiting professor** si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività didattica, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio o di un corso di dottorato di ricerca attivato presso Sapienza.
2. Per **visiting researcher** si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività di ricerca in collaborazione con docenti di Sapienza.
3. Per **docente proponente** si intende un professore o un ricercatore di Sapienza che invita un *visiting professor* o un *visiting researcher* per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca congiunta.
4. Per **struttura ospitante** si intende il Dipartimento di appartenenza del docente proponente.

Articolo 3 - Durata delle visite e sedi

1. Il periodo di permanenza del *visiting professor/visiting researcher* deve essere pari ad almeno 30 giorni continuativi.
2. La visita ha luogo presso la struttura ospitante in capo alla quale grava la responsabilità contabile e amministrativa della gestione della stessa, nonché l'espletamento delle procedure di accoglienza.

Articolo 4 – Modalità di selezione e copertura finanziaria

I *visiting professor/researcher* possono svolgere la loro attività presso Sapienza, a seguito di:

- a) selezione attraverso un bando d'Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica congiunta;
- b) invito da parte di un docente proponente nell'ambito della mobilità prevista da Accordi internazionali, finanziati con un bando annuale d'Ateneo;
- c) invito di un docente proponente nell'ambito di specifici progetti comunitari ed internazionali che finanziano la mobilità dei docenti;



- d) invito da parte delle strutture ospitanti, a valere su fondi propri e/o di enti terzi.

Articolo 5 - Attribuzione dello *status* di *visiting professor/researcher*

1. Verificate le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, lo *status* di *visiting professor* o *visiting researcher* viene attribuito dal Direttore della struttura ospitante con proprio provvedimento, previa delibera del Consiglio del Dipartimento nella quale devono essere indicati:
 - a. le generalità dello studioso e l'istituzione di appartenenza;
 - b. la descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, attraverso evidenza del curriculum vitae;
 - c. il nominativo del docente proponente;
 - d. gli estremi dell'eventuale accordo internazionale in base al quale è stata promossa la mobilità;
 - e. le specifiche attività didattiche e/o di ricerca che lo studioso svolgerà;
 - f. la disponibilità del Dipartimento a fornire al *visiting* adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi;
 - g. l'eventuale importo erogato dal Dipartimento al *visiting*, con l'indicazione del fondo di provenienza;
 - h. il periodo di permanenza in Sapienza, con l'indicazione delle date di inizio e fine della visita.
2. Lo *status* è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere in Sapienza.
3. A fini conoscitivi e valutativi è istituito presso il competente ufficio dell'Area per l'Internazionalizzazione un apposito Registro contenente i provvedimenti di cui al comma 1. e tutte le informazioni relative ai *visiting professor/researcher* che hanno svolto attività di ricerca o didattica in Sapienza.
4. Qualora il *visiting professor/researcher* non possa svolgere in tutto o in parte le attività programmate, il docente proponente è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio dell'Area per l'Internazionalizzazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri connessi allo *status*



1. Il *visiting professor/researcher* è tenuto a:
 - a. svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante;
 - b. attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile;
 - c. dotarsi, durante il periodo di permanenza in Sapienza, di una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per danni a terzi, nonché adeguata copertura assicurativa sanitaria;
 - d. produrre una relazione scientifica dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di durata della visita.
2. Per l'intero periodo di permanenza, la struttura ospitante deve assicurare al *visiting professor/visiting researcher*.
 - a. assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;
 - b. adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - c. accesso alle risorse informatiche/biblioteche/laboratori di Sapienza;
 - d. libertà e autonomia scientifica.

Articolo 7 – Erogazione contributo economico

1. Lo status di *visiting professor/researcher* non conferisce il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte delle strutture ospitanti a meno che non sia espressamente previsto.
2. Sapienza stanZIA annualmente risorse destinate ad incentivare le visite di *visiting professor/researcher*, attraverso i seguenti strumenti finanziari:
 - a. un "Bando d'Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica congiunta". Il bando prevede il finanziamento di visite della durata minima di 30 giorni mediante l'erogazione di un contributo da parte della struttura ospitante, che non costituisce corrispettivo per un'attività lavorativa, ma si configura quale rimborso spese



- forfetario, da intendersi al lordo degli oneri fiscali e dell'IRAP, previsti dalla normativa vigente.
- b. un "Bando d'Ateneo per il finanziamento della mobilità prevista da Accordi internazionali". Il contributo erogato al *visiting professor/researcher* dalla struttura ospitante si configura come rimborso a pié di lista o forfetario, da intendersi al lordo degli oneri fiscali e dell'IRAP, previsti dalla normativa vigente.
3. È in ogni caso fatta salva, ai fini fiscali, l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove richiesta dall'interessato.
 4. Eventuali rinunce da parte del *visiting professor/researcher* allo svolgimento delle visite finanziate con i suddetti bandi dovranno essere comunicate tempestivamente e congiuntamente dalle strutture ospitanti all'Area per l'Internazionalizzazione e all'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, la quale provvederà alla riallocazione delle risorse stanziare per il finanziamento delle visite in *reserve list* su specifica domanda della struttura ospitante.
 5. Eventuali proroghe al termine previsto dal bando per l'utilizzo dei fondi, ancorché adeguatamente motivate, saranno soggette all'approvazione degli Organi di Governo.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.

Il presente Regolamento entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione.